



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II – Sezione II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO “POLIZIA PENITENZIARIA”

Prot. n.

Roma,

6.5.057/2005



GDAP-0005513-2006

PU-GDAP-2000-05/01/2006-0005513-2006

Rif.to n. 2147
del 28.11.2005

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari
Viale Emilio Lepito, 46
00175 R O M A

e, p.c.

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
20123 MILANO

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
21052 BUSTO ARSIZIO

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002.

Con riferimento alla nota che si riscontra, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

- ◆ l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro di trentasei ore settimanali. In altre parole, le tre ore di lavoro effettuate nei due rientri pomeridiani di ciascuna settimana, sono da considerare come orario ordinario;
- ◆ eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (es. malattia, ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, festività varie etc.) sono da



Ministero della Giustizia

considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se vengono a verificarsi in uno od entrambi i giorni della settimana destinati al rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si dovrà procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro;

- ◆ il sabato, ovvero la giornata di riposo per la c.d. settimana compattata, per chi osserva la settimana articolata su cinque giorni lavorativi, è da considerarsi come giorno non lavorativo per cui l'intervenuta festività (es. santo patrono, 1° maggio, 25 aprile ect...) in tale giorno non dà titolo né a riposo compensativo da fruire in un giorno lavorativo né ad indennizzo surrogatorio.

Ciò posto, si chiarisce che il disposto di cui all'articolo 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002 si riferisce esclusivamente al **personale di polizia penitenziaria impiegato in turni continuativi** su sei giorni settimanali, nel caso in cui, nella programmazione del servizio, la giornata di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Napoleone GASPARO